

Decreto del Segretario Generale

N. 15 del 14 marzo 2023

Oggetto: Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del territorio dei bacini regionali liguri - PAI Torrente Lavagna - Art. 68 commi 4-bis e 4-ter d.lgs. n. 152/2006. Approvazione della variante non sostanziale relativa alla riperimetrazione e riclassificazione dell'area in classe speciale di tipo A nella "Carta della suscettività al dissesto" in corrispondenza della discarica in località Calcinara nel comune di Uscio (GE).

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i. e in particolare la parte III del medesimo decreto;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 detta "Norme in materia di Autorità di bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- a. al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- b. al comma 3 prevede che "con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)";
- c. al comma 4 prevede che "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le

Pagina 1 di 8



unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità";

- d. ai commi 5 e seguenti disciplina la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi dell'Autorità; in particolare al comma 7 prevede che il Segretario Generale provveda agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità e (...) curi l'attuazione delle direttive della conferenza operativa;
- e. al comma 10 prevede che "Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...)";

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ed in particolare il comma 1 lettera c) ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale comprende i bacini idrografici dell'Arno, del Serchio, del Magra nonché i bacini regionali della Liguria e della Toscana;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante "Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 "Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO, inoltre, lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, approvato con decreto n. 52 del 26 febbraio 2018 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ed in particolare l'art. 6 comma 4 del medesimo, ai sensi del quale "il Segretario generale svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di bacino ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro vigilante", "provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità", nonché "assicura l'unicità di indirizzo tecnico-amministrativo" e "sovrintende all'attività di tutte le aree, servizi ed uffici dell'Autorità, assicurandone il coordinamento operativo anche nelle articolazioni territoriali", e l'art. 7 disciplinante la composizione e le funzioni della conferenza operativa;





VISTA la nota del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. n. 27731 del 21.12.2022, agli atti di questa Autorità al prot. n. 10248 del 21.12.2022, con cui il dirigente amministrativo con maggior anzianità di servizio, Dr. Giacomo Lovecchio, a norma dell'articolo 7 comma 5 del regolamento di organizzazione e funzionamento degli uffici dell'Autorità, approvato con decreto interministeriale n. 203 del 24 maggio 2022, è stato incaricato di svolgere provvisoriamente le funzioni di Segretario Generale";

VISTI gli articoli 65, 66, 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. in materia di pianificazione di bacino distrettuale, con particolare riferimento a quella stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI);

VISTA, da ultimo, la legge 11 settembre 2020 n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" - di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 - ed in particolare l'art. 54 comma 3 che introduce i commi 4-bis e 4-ter all'art. 68 del d.lgs. 152/2006, prevedendo rispettivamente al comma 4-bis che "Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67, comma 1" e al comma 4-ter che "Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis";

VISTA la legge della regione Liguria 15 Luglio 2022, n. 7 "Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22" e in particolare l'art. 3 "Modifica all'art. 91 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia" ai sensi del quale è previsto che "La Regione, nell'ambito della disciplina prevista dagli articoli 61, comma 1, lettera h), e 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione degli indirizzi e sulla base delle risultanze dei Piani di Bacino Distrettuali, anche Stralcio, provvede, previo parere vincolante dell'Autorità di bacino distrettuale, con regolamento, a emanare le disposizioni concernenti l'attuazione dei Piani medesimi con particolare riferimento al settore urbanistico, per le aree a pericolosità idraulica e geomorfologica";

Pagina 3 di 8



RICHIAMATA la delibera n. 28 del 21 dicembre 2022 della Conferenza Istituzionale Permanente avente ad oggetto "Progetto di Piano di bacino stralcio Assetto idrogeologico (PAI) del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica e relative misure di salvaguardia. Adozione ai sensi degli articoli 63 c. 6 lettera d), 65 c. 7, 66, 67 e 68 del d. lgs. n. 152/2006", e il successivo comunicato di avvenuta adozione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie Generale n. 3 del 04 gennaio 2022;

VISTO in particolare l'art. 3 della citata deliberazione, ai sensi del quale "Nell'ottica dell'integrazione graduale degli strumenti di pianificazione a livello distrettuale e nelle more e ai fini dell'adozione definitiva del Piano nei termini di cui all'art. 68 comma 2 del d.lgs. 152/2006, l'Autorità di bacino, per quanto di competenza: fornisce alle Regioni territorialmente competenti il proprio supporto per il tempestivo avvio della procedura di cui all'art. 68 comma 3 del decreto legislativo 152/2006, funzionale all'espressione del parere sul progetto di PAI; garantisce il riesame e l'aggiornamento delle mappe di pericolosità del progetto di PAI ai sensi dell'art. 16 della disciplina di Piano; procede contestualmente al riesame e all'aggiornamento delle mappe di pericolosità dei PAI vigenti, fino all'adozione del nuovo PAI, sulla base della normativa vigente richiamata in premessa" nonché l'art. 4 della medesima deliberazione che prevede che "Ai fini di garantire l'espletamento delle attività di riesame e aggiornamento di cui all'articolo 3 della presente deliberazione, l'art. 16 della disciplina di Piano richiamato in premessa, è adottato unitamente alle mappe di pericolosità come misura di salvaguardia ai sensi dell'art. 65 comma 7 del d.lgs. 152/2006 ed entrerà in vigore con la pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale";

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che "Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175" nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

DATO ATTO che sul territorio dei bacini regionali liguri risultano approvati e tuttora vigenti ai sensi del citato disposto dell'art. 170 comma 11 del d.lgs. 152/2006, i Piani di bacino stralcio "Assetto idrogeologico" (PAI);

VISTO in particolare il vigente PAI "Torrente Lavagna";

RICORDATO che:

a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 294/2016, che ha comportato la soppressione, in particolare, dell'Autorità di bacino regionale, è stato sottoscritto in data 29 ottobre 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990, tra Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e regione Liguria un Accordo, avente ad oggetto lo "Svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune in materia di difesa del suolo e tutela delle acque nel territorio dei bacini regionali liguri", finalizzato ad assicurare la continuità della gestione tecnico-amministrativa dei piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) regionali liguri, e sono state stabilite le modalità procedurali per la gestione dei PAI vigenti, che confermano gli indirizzi procedurali previgenti in materia di pianificazione di bacino regionale;





- il suddetto Accordo è stato successivamente aggiornato e prorogato fino al 31 dicembre 2021, con decreto del Segretario Generale n. 20 del 25.02.2021 e con successivo decreto del Segretario Generale n. 41 del 17.05.2021 sono state definite, ai sensi di quanto previsto all'art. 68 commi 4-bis e 4-ter del d.lgs. 152/2006, nuove modalità e indirizzi tecnico-procedurali per la fase istruttoria e di consultazione delle proposte di variante non sostanziale ai PAI vigenti;
- al fine di continuare a regolamentare le varie attività in materia di difesa del suolo e tutela delle acque, relative ai Piani di bacino ex lege 183/1989 emanati delle soppresse Autorità di bacino e ancora vigenti sul territorio dei bacini liguri, è stato sottoscritto in data 21 febbraio 2022 un nuovo accordo della durata di un anno dalla data di sottoscrizione, approvato con decreto del Segretario Generale n. 07 del 15/02/2022, che riporta nell'allegato 1 le modalità e gli indirizzi procedurali per lo svolgimento concreto delle attività tecnico amministrative legate all'aggiornamento e alla gestione dei PAI vigenti nel territorio dei bacini liguri in continuità con quelle concordate in attuazione del precedente accordo;
- il suddetto Accordo è stato da ultimo prorogato con decreto del Segretario Generale n.
 10 del 17 febbraio 2023, d'intesa con la regione Liguria, per il periodo di 90 giorni a decorrere dalla scadenza del medesimo (21 febbraio 2023);

VISTO il proprio precedente decreto n. 123 del 29/11/2022 con il quale è stata effettuata la presa d'atto della variante non sostanziale relativa alla riperimetrazione e riclassificazione nella "Carta della suscettività al dissesto" dell'area speciale sita in località Calcinara nel comune di Uscio (GE) ed è stata contestualmente avviata la fase di pubblicità di cui al punto A.6 dell'allegato 1 all'accordo sottoscritto in data 21 febbraio 2022;

DATO ATTO che, in coerenza con le modalità procedurali, di cui all'allegato 1 dell'accordo sottoscritto in data 21 febbraio 2022 e in coerenza con quanto previsto dall'art. 68 commi 4-bis e 4-ter del d.lgs. 152/2006:

- con nota prot. n. 9715 del 05/12/2022, ai fini dell'avvio della fase di pubblicità di cui al punto A.6 del citato Allegato 1 all'accordo di cui sopra, si è provveduto a trasmettere alla regione Liguria il decreto del Segretario Generale n. 123/2022;
- la regione Liguria ha provveduto agli adempimenti relativi all'avvio della fase di pubblicità di cui al punto A.7 dell' Allegato 1 al sopracitato accordo, come risulta dalla nota trasmessa dalla stessa Regione prot. 2022/1463837 del 12/12/2022 agli atti di questa Autorità al prot. n. 9925 del 12/12/2022;
- con nota prot. 2023/0187217 del 17/02/2023, agli atti di questa Autorità al prot. n. 1377 del 17/02/2023, la regione Liguria ha, quindi, trasmesso la proposta definitiva di variante non sostanziale al piano di bacino del Torrente Lavagna, a seguito di indagini di maggior dettaglio, relativa alla riperimetrazione e riclassificazione di un'

Pagina 5 di 8



area in classe speciale di tipo A nella "Carta della suscettività al dissesto" in corrispondenza della discarica in località Calcinara, nel comune di Uscio (GE) ai fini dell'espressione del parere da parte della Conferenza Operativa e della successiva approvazione della variante ai sensi dell'art. 68 commi 4-bis e 4-ter del d.lgs. 152/2006;

 nella sopra citata nota della Regione Liguria è precisato che l'avviso pubblico di informazione è stato pubblicato sul BURL del 28 dicembre 2022 e all'albo pretorio del comune interessato dal 28/12/2022 al 27/01/2023, che durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni e che è pertanto confermata la proposta di modifica alla carta della suscettività al dissesto di cui al decreto del Segretario Generale 123/2022 soprarichiamato;

VISTO il parere favorevole sulla proposta definitiva di variante sopra citata espresso dalla Conferenza Operativa nella seduta del 02/03/2023, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006 e del punto A.8 dell'allegato 1 dell'accordo sottoscritto in data 21/02/2022 prorogato con DSG n. 10/2023 sopracitato;

DATO, QUINDI, ATTO che sussistono le condizioni per procedere, ai sensi di quanto indicato ai commi 4-bis e 4 -ter dell'art. 68 del dl.gs 152/2006 e con le modalità definite al punto A.9 dell'Allegato 1 al sopra citato accordo del 21/02/2022, all'approvazione definitiva della variante PAI di cui in oggetto;

CONSIDERATO che tale variante è rappresentata dagli stralci cartografici relativi alla "Carta della suscettività al dissesto" del PAI vigente e della proposta di modifica, allegati al presente decreto quali parti integranti e sostanziali;

RITENUTO, INFINE, NECESSARIO, alla luce di tutto quanto sopra:

- approvare, ai sensi del comma 4-bis e 4-ter dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006 e del punto A.9 dell'Allegato 1 all'accordo sottoscritto in data 21/02/2022, la variante non sostanziale al Piano di bacino del Torrente Lavagna, elaborata a seguito di indagini di maggior dettaglio, relativa alla riperimetrazione e riclassificazione di un'area in classe speciale di tipo A nella "Carta della suscettività al dissesto" in corrispondenza della discarica in località Calcinara nel comune di Uscio (GE) risultante dagli stralci cartografici relativi alla "Carta della suscettività al dissesto" del PAI vigente e della proposta di modifica, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- dare mandato agli uffici della Regione Liguria di procedere, conseguentemente, alla modifica dei seguenti elaborati di Piano di bacino Torrente Lavagna, per tener conto della variante approvata con il presente decreto:
 - 1) Carta della suscettività al dissesto
 - 2) Carta del rischio geomorfologico





- di trasmettere il presente atto alla Regione Liguria, in qualità di ente avvalso, ai fini degli adempimenti di cui sopra nonché ai fini della notifica al Comune e della pubblicazione sul BURL secondo quanto previsto dal punto A.9 dell'Allegato 1 all'accordo del 21/02/2022;
- di dare atto che la variante di cui al presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione dello stesso sul BURL;

CONSIDERATO CHE, nelle more dello svolgimento delle conferenze programmatiche sul progetto di Piano stralcio Assetto idrogeologico (PAI Dissesti) del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, con riferimento ai bacini regionali liguri e al bacino del fiume Magra, l'Autorità è impegnata a definire di concerto con gli uffici della regione Liguria le modalità e i criteri ai fini della integrazione delle informazioni sui dissesti derivanti dai PAI vigenti nella banca dati geografica geomorfologica elaborata dall'Autorità, che costituirà a regime il quadro conoscitivo di riferimento per la definizione delle aree a pericolosità da dissesti di natura geomorfologica;

RITENUTO, QUINDI, OPPORTUNO rinviare il riesame e l'aggiornamento delle mappe di pericolosità da dissesti del progetto di Piano stralcio Assetto idrogeologico (PAI Dissesti) del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale ai sensi dell'art. 16 della disciplina di Piano, al momento in cui siano state compiutamente definite le modalità e i criteri ai fini della integrazione delle informazioni sui dissesti derivanti dai PAI vigenti nella banca dati richiamata al punto sopra, al fine di garantire comunque l'integrazione graduale degli strumenti di pianificazione a livello distrettuale, nelle more e ai fini dell'adozione definitiva del nuovo Piano;

tutto ciò visto, ritenuto e considerato

DECRETA

1. di approvare, ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006 e del punto A.9 dell'Allegato 1 all'accordo sottoscritto in data 21/02/2022 e prorogato, d'intesa con la Regione Liguria, con decreto del Segretario Generale n. 10/2023, visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza Operativa nella seduta del 02 marzo 2023, la variante non sostanziale al vigente Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico del Torrente Lavagna, elaborata a seguito di indagini di maggior dettaglio, relativa alla riperimetrazione e riclassificazione di un'area in classe speciale di tipo A nella "Carta della suscettività al dissesto" in corrispondenza della discarica in località Calcinara nel Comune di Uscio (GE), risultante dagli stralci cartografici relativi alla "Carta della suscettività al dissesto" del PAI vigente e della proposta di modifica, parte integrante e sostanziale del presente atto.



- 2. di dare mandato agli uffici della Regione Liguria di procedere, conseguentemente, alla modifica dei seguenti elaborati di Piano di bacino del Torrente Lavagna, per tener conto della variante approvata con il presente decreto:
 - 1) Carta della suscettività al dissesto
 - 2) Carta del rischio geomorfologico
- 3. di trasmettere il presente decreto alla Regione Liguria, in qualità di ente avvalso, ai fini degli adempimenti di cui al punto A.9 dell'allegato 1 all'accordo del 21/02/2022, nonché ai fini della notifica al Comune e della pubblicazione sul BURL;
- 4. di dare atto che la variante relativamente alle modifiche del PAI di cui al presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto sul BURL;
- 5. copia della variante con i relativi elaborati è depositata presso la Regione Liguria e il comune interessato ed è pubblicata sul sito web della Regione nella sezione dedicata ai piani di bacino. Dell'approvazione della variante in oggetto è data, altresì, notizia sul sito web del distretto.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

Dott. Giacomo Lovecchio

